



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 31082/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni per favorire l’accesso ai giovani all’agricoltura e contenere il consumo dei suoli agricoli” Reg.Gen.n.429**

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Giuseppe Maisto.  
Depositato 28 dicembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame;**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 8 GEN. 2013

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0031082/A**

Del: 31/12/2012 08.22.41  
Da: CR A. SERASS

Al Segretario Generale

Dott. Fernando De Angelis

SEDE

Prot. n. 241 del 28.12.2012

Oggetto: trasmissione proposta di legge

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Proposta di Legge "Disposizioni per favorire l'accesso ai giovani all'agricoltura e contenere il consumo dei suoli agricoli".

Cordiali saluti.

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 429

Napoli, 28.12.2012

Il Consigliere Regionale  
Pietro Giuseppe Maisto

Sen. Assemblea  
28-12-2012



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di legge regionale :

“Disposizioni per favorire l’accesso ai giovani all’agricoltura e contenere il consumo  
dei suoli agricoli”

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 429



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE

La presente proposta di legge ha il fine di concorrere all'attuazione sul territorio della Regione Campania, dell'art. 66 decreto legge n.1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012, n.27.

Con la suddetta legge, il Governo ha introdotto una nuova normativa in materia di alienazione e locazione di quei terreni agricoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici che non possono essere utilizzati per altre finalità istituzionali ,promuovendo, in particolare, l'ingresso dei giovani in agricoltura.

Le Regioni, le Province e i Comuni potranno alienare o locare i loro terreni agricoli, compresi quelli attribuiti dallo Stato per effetto della normativa in tema di federalismo demaniale ed anche in questo caso, il Governo ha inteso promuovere l'imprenditorialità giovanile, definendo che gli Enti territoriali sono tenuti a riservare una quota superiore al 50% dei terreni a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e, gli stessi, potranno beneficiare del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione o di locazioni dei terreni medesimi.

La presente proposta di legge intende costituire un modello per l'effettivo utilizzo agricolo delle aree nella disponibilità della Regione Campania, al fine di disincentivare l'abbandono delle colture e di rilanciare l'attività agricola produttiva ,dando la possibilità a giovani agricoltori di poter usufruire dei terreni di proprietà regionali.

Con tutto ciò, è evidente che si raggiungeranno gli obiettivi di rilanciare l'agricoltura, di contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli, quello di prevenire l'emergenza incendi e del dissesto idrogeologico, e, non ultimo, quello di creare occupazione giovanile.



*Consiglio Regionale della Campania*

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di legge presenta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale per un importo pari ad euro 30.000, da prelevare dall'UPB 2.76.181.

Per quanto attiene alle entrate che si genereranno dall'applicazione delle sanzioni, le stesse confluiranno nella stessa UPB 2.76.181.



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di legge

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli.

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuove l'accesso dei giovani in agricoltura attraverso l'assegnazione di terreni agricoli di proprietà pubblica.

2. Per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola, l'utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione promuove misure atte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenere il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.



## Consiglio Regionale della Campania

### Articolo 2

#### Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito dei beni immobili, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione Campania e degli Enti controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall'art.22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
2. Al fine di pervenire al pieno possesso degli immobili individuati al precedente comma 1, la Regione è autorizzata, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzato.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone la mappatura regionale dei suoli agricoli di proprietà pubblica e la rende disponibile anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.

### Articolo 3

#### Agevolazioni nell'assegnazione dei terreni agricoli ai giovani agricoltori

1. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1 dell'art.2, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definito ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185 (Incentivi all'auto – imprenditorialità e



### *Consiglio Regionale della Campania*

all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n.144).

2. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni.

3. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'art.14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) e successive modificazioni.

### Articolo 4

#### Procedure di conferimento di suolo agricolo ai giovani agricoltori

1. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione Campania, individuati come dall'art.2 della presente legge, sarà disposto con successivi atti della Giunta Regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203 (Norme sui contratti agrari), che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del Regolamento CE n. 1698/2005.



*Consiglio Regionale della Campania*

3. Le risultanze del censimento di cui al comma 2 del presente articolo sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio.

Articolo 5

Norme per incentivare il recupero produttivo e contenere lo sviluppo di suoli  
agricoli

1. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con regolamento predisposto dalla Giunta regionale, le misure rivolte a disincentivare l'abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale scopo dagli strumenti urbanistici dei Comuni, e a favorirne il recupero ai fini produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti dall'art.22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

2. I terreni agricoli, così come individuati all'articolo 2 della presente legge, che hanno usufruito di contributi o benefici dalla Regione o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salvo più restrittive disposizioni esistenti. Se non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sono consentiti gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 6

Sanzioni amministrative

1. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2 art. 5 si applica, al proprietario o al locatario del fondo, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Le entrate che si genereranno dall'applicazione delle sanzioni confluiranno nell'UPB 2.76.181 cap 3559.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, di euro 30.000,00 (trentamila), si provvederà con i fondi disponibili nel bilancio della Regione Campania individuati nell'UPB 2.76.181 cap 3551.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.